

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 25-7286

Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi.

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

- il Piano di Gestione dei rischi di alluvione (PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni"), è stato approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017), previa adozione da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016;
- il PGRA prevede, tra le misure non strutturali ai fini della prevenzione delle situazioni di rischio, quella di associare alle aree allagabili a differente pericolosità individuate nelle mappe, una idonea normativa d'uso, coerente con quella già presente nelle Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI);
- al fine di coordinare il PAI e il PGRA, l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (AdBDP) ha dunque ritenuto necessario adottare un Progetto di Variante alle Norme di Attuazione del PAI, che prevede un nuovo Titolo V contenente "*Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il PGRA*";
- la Variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a del D.lgs n. 49 del 2010, è stata adottata dal Comitato Istituzionale dell'AdBDP con deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 e approvata con DPCM del 22 febbraio 2018 (pubblicata su GU n. 120 del 25 maggio 2018);
- il nuovo Titolo V, all'art. 58, comma 1, prevede che "*Le Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.lgs n. 152/2006, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo V, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 27, comma 2 delle presenti Norme. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti ad adottare, ai fini dell'attuazione del PGRA in modo coordinato con il presente Piano, gli adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici e di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.L. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2012, n. 100 contenente 'Disposizioni urgenti per il riordino della protezione Civile') e nel rispetto della normativa regionale vigente.*";
- in data 10/10/2016 la DGR n. 12-4031 avente ad oggetto "*Progetto di Variante alle Norme di attuazione del PAI – Titolo V - adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 5 del 17/12/2015. Parere della Regione Piemonte e presa d'atto della Conferenza Programmatica (art. 68, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006)*", ha, tra l'altro, preso atto delle disposizioni transitorie in campo urbanistico per i comuni, (già trasmesse con nota n. 22531 del 19/5/2016) e contenute nell'Allegato 3 alla medesima DGR, anticipando la ratio di quanto contenuto nell'Allegato 1 alla presente deliberazione.

Premesso, inoltre, che:

- il PAI, approvato con DPCM 24 maggio 2001, obbliga i comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico e idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, ha fornito indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001 attraverso disposizioni successivamente abrogate e sostituite dalla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014, attualmente vigente.

Richiamato che l'art. 65 del D.Lgs. 152/2006, al comma 6 recita: *“Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni”*.

Ritenuto che, al fine di rispondere alle disposizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 58 della Variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V, si rende necessario adottare nuove disposizioni regionali in campo urbanistico.

Dato atto che:

- a più di 15 anni dall'entrata in vigore del PAI, non tutti i comuni hanno proceduto alle verifiche di adeguamento al PAI medesimo e che si dispone di un quadro relativo ai dissesti di tipo alluvionale (corsi d'acqua e conoidi) sostanzialmente aggiornato e contenuto nelle mappe del PGRA, mentre non si dispone di un quadro conoscitivo omogeneo per quanto riguarda i dissesti di versante (frane e valanghe);
- al fine di colmare questa mancanza di informazioni, i Settori regionali Geologico e Sismico hanno provveduto ad elaborare specifici criteri, sulla base dei quali avviare la predisposizione delle carte del dissesto dei comuni che non si sono ancora adeguati ai disposti del PAI alla data del 31 dicembre 2016, propedeutiche alla redazione delle necessarie varianti agli strumenti urbanistici;
- risulta necessario, per quanto riguarda i dissesti di tipo alluvionale contenuti nelle mappe del PGRA, in attuazione dell'art. 58 della Variante alle NTA del PAI – Titolo V, riprendere e integrare le disposizioni già fornite con le DGR n. 64-7417 del 7/4/2014 e n. 12-4031 del 10/10/2016 all'Allegato 3, al fine di normare gli interventi urbanistico-edilizi nelle aree che nelle mappe del PGRA risultano caratterizzate da diverse condizioni di pericolosità. Tali disposizioni rivestono carattere di transitorietà, da applicarsi nelle more dell'entrata in vigore delle varianti alle fasce fluviali in corso o programmate o ai piani regolatori, volte a risolvere le incongruenze tra le fasce fluviali e le aree di pericolosità, sia interessanti intere aste fluviali, sia presenti a livello locale. Tali disposizioni sono da considerarsi integrative e prevalenti rispetto a quelle contenute nella DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 e nell'Allegato 3 della DGR n. 12-4031 del 10/10/2016.

Ritenuto opportuno:

- approvare le disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGR) nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 della Variante alle Norme di Attuazione del PAI - Titolo V, contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- stabilire che le disposizioni, contenute nell'Allegato 1 di cui al punto precedente rivestono carattere di transitorietà, da applicarsi nelle more dell'entrata in vigore delle varianti alle fasce fluviali in corso o programmate o ai piani regolatori, volte a risolvere le incongruenze tra le fasce fluviali e le aree di pericolosità, sia interessanti intere aste fluviali, sia presenti a livello locale. Tali disposizioni sono da considerarsi integrative e prevalenti rispetto a quelle contenute nella DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 e nell'Allegato 3 della DGR n. 12-4031 del 10/10/2016;
- approvare i criteri contenuti nell'Allegato 2 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di definire il quadro dei dissesti dei comuni non ancora adeguati al PAI, ad eccezione degli ambiti già interessati dal PGR (fatte salve quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie alla luce di maggiori approfondimenti, anche in conseguenza di eventi alluvionali), in base al quale i comuni inadempienti sono tenuti a impostare la propria variante urbanistica, anche al fine di individuare gli interventi necessari per la mitigazione del rischio;
- stabilire che il quadro dei dissesti così individuato abbia una ricaduta sulle disposizioni urbanistico-edilizie dei comuni inadempienti e che a tal fine si demanda al Settore Difesa del suolo di trasmettere gli elaborati all'Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po per l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI (ai sensi dell'art. 1, comma 10 delle norme di attuazione del PAI medesimo), in modo da rendere cogenti i vincoli derivanti dall'applicazione dell'art. 9 delle NTA del PAI;
- stabilire che nel periodo transitorio, fino all'applicazione del su richiamato art. 9 delle NTA del PAI o all'adozione della variante di adeguamento al PAI del PRG comunale, i vincoli siano immediatamente cogenti su tutte le aree in dissesto individuate dalla Regione Piemonte, attraverso l'applicazione dei disposti di cui all'art. 9 bis della l.r. 56/1977, da attuare con singole deliberazioni per ogni comune interessato. Gli ambiti che vanno ad integrare il quadro del dissesto contenuto nelle mappe della Direttiva Alluvioni, concorrono al loro aggiornamento;
- stabilire che sulla base del quadro del dissesto di versante alla scala comunale definito dagli uffici regionali competenti in materia, per i comuni non ancora adeguati al PAI, sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato 2 al presente provvedimento, i comuni inadempienti sono tenuti a impostare la propria variante urbanistica, anche sulla base di ulteriori approfondimenti, al fine di individuare altresì gli interventi necessari per la mitigazione del rischio;
- approvare le disposizioni contenute nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e stabilire che ai fini dell'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi, i comuni sono tenuti ad osservare le disposizioni ivi contenute;
- stabilire che a seguito di eventi alluvionali, per i quali venga dichiarato lo stato di calamità, o eventi gravi localizzati, per i quali ricorrano gli estremi di applicabilità della l.r. 38/1978, i comuni, ancorchè adeguati al PAI, provvedano ad aggiornare il proprio quadro del dissesto a seguito di successivi eventi calamitosi, secondo le disposizioni di cui al suddetto Allegato 3.

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI);
- il Piano di Gestione dei rischi di alluvione (PGRA) approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”;
- la DGR n. 64-7417 del 7/4/2014;
- la DGR n. 12-4031 del 10/10/2016;
- la Circolare PGR 7/LAP/1996 e Nota tecnica esplicativa del 1999.

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali in data 23 luglio 2018, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”, articolo 14.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare le disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 della Variante alle Norme di Attuazione del PAI - Titolo V, contenute nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che le disposizioni, contenute nell’Allegato 1 di cui al punto precedente rivestono carattere di transitorietà, da applicarsi nelle more dell’entrata in vigore delle varianti alle fasce fluviali in corso o programmate o ai piani regolatori, volte a risolvere le incongruenze tra le fasce fluviali e le aree di pericolosità, sia interessanti intere aste fluviali, sia presenti a livello locale. Tali disposizioni sono da considerarsi integrative e prevalenti rispetto a quelle contenute nella DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 e nell’Allegato 3 della DGR n. 12-4031 del 10/10/2016;
- di approvare i criteri per la redazione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI contenuti nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare mandato agli uffici regionali competenti in materia, di definire il quadro del dissesto di versante alla scala comunale dei comuni non ancora adeguati al PAI, ad eccezione degli ambiti già interessati dal PGRA (fatte salve quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie alla luce di maggiori approfondimenti, anche in conseguenza di eventi alluvionali), sulla base dei criteri richiamati al punto precedente;
- di stabilire che il quadro del dissesto così definito è finalizzato ad integrare e aggiornare l’Elaborato 2 del PAI oggi vigente, ai sensi dell’art. 1, comma 10 delle norme di attuazione del PAI medesimo, secondo le procedure previste e sortendone i medesimi effetti;
- di stabilire che nel periodo transitorio, fino all’applicazione del su richiamato art. 9 delle NTA del PAI o all’adozione della variante di adeguamento al PAI del PRG comunale, i vincoli sono immediatamente cogenti su tutte le aree in dissesto individuate dalla Regione Piemonte, attraverso

l'applicazione dei disposti di cui all'art. 9 bis della lr 56/1977, da attuare con singole deliberazioni per ogni comune interessato;

- di stabilire che sulla base del quadro del dissesto di versante alla scala comunale definito dagli uffici regionali competenti in materia, per i comuni non ancora adeguati al PAI, sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato 2 al presente provvedimento, i comuni inadempienti sono tenuti a impostare la propria variante urbanistica, anche sulla base di ulteriori approfondimenti, al fine di individuare altresì gli interventi necessari per la mitigazione del rischio;
- di approvare le disposizioni contenute nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e stabilire che ai fini dell'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi, i comuni sono tenuti ad osservare le disposizioni ivi contenute;
- di stabilire che a seguito di eventi alluvionali, per i quali venga dichiarato lo stato di calamità, o eventi gravi localizzati, per i quali ricorrano gli estremi di applicabilità della lr 38/1978, i comuni, ancorchè adeguati al PAI, provvedano ad aggiornare il proprio quadro del dissesto a seguito di successivi eventi calamitosi, secondo le disposizioni di cui al suddetto Allegato 3;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.r. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PGRA AI SENSI DELL'ART. 58 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI - TITOLO V

SOMMARIO

1. PREMESSA

- 1.1. PGRA
- 1.2. TITOLO V NTA PAI

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PAI TITOLO V NEL SETTORE URBANISTICO

2.1 DISPOSIZIONI RELATIVE AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE GIÀ INTERESSATO DALLE FASCE FLUVIALI DEL PAI (RP)

- 2.1.1 Le fasce fluviali
- 2.1.2 Le aree a pericolosità di inondazione del PGRA
- 2.1.3 Le corrispondenze e le differenze
- 2.1.4 Modalità per la risoluzione delle incongruenze e relative disposizioni normative
 - 2.1.4.1 Varianti al PAI
 - 2.1.4.2 Varianti al PRG
 - 2.1.4.3 Limiti B di progetto "non strutturali"
- 2.1.5 Disposizioni transitorie
 - 2.1.5.1 Disposizioni in situazione di corrispondenza tra fasce fluviali e aree di pericolosità
 - 2.1.5.2 Disposizioni in situazione di NON corrispondenza tra fasce fluviali e aree di pericolosità

2.2 DISPOSIZIONI RELATIVE AL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA O PRINCIPALE NON FASCIATO (RSP), COLLINARE E MONTANO (RSCM),

2.3 DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMBITI DI CONOIDE (RSCM)

2.4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE COSTIERE LACUALI (ACL)

- 2.4.1 Disposizioni relative alle aree costiere lacuali perimetrare nelle mappe del PGRA
- 2.4.2 Disposizioni relative alle aree costiere lacuali NON perimetrare nelle mappe del PGRA

2.5 MODALITA' ATTUATIVE E METODOLOGICHE PER LE VERIFICHE DA EFFETTUARE NELLE AREE INTERESSATE DALLE FASCE FLUVIALI VIGENTI E DAL PGRA

2.6 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DEL PGRA

- 2.6.1 RETICOLO PRINCIPALE (FASCIATO)
- 2.6.2 RETICOLO SECONDARIO

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PAI TITOLO V PER LA PROTEZIONE CIVILE

1. PREMESSA

1.1 PGRA

Il PGRA ha come finalità quella di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la salute umana, il territorio, il paesaggio, i beni culturali, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche.

Nel Piano vengono individuate le aree potenzialmente esposte a pericolosità per alluvioni, stimato il grado di rischio al quale sono esposti gli elementi che ricadono entro le aree "allagabili", individuate le "aree a maggior rischio (ARS)" e impostate misure per ridurre il rischio medesimo suddivise in misure di prevenzione, protezione, preparazione, ritorno alla normalità e analisi, da attuarsi in maniera integrata.

L'individuazione e la delimitazione delle aree allagabili è contenuta nelle mappe di pericolosità e la relativa classificazione di rischio nelle mappe di rischio. Entrambe sono pubblicate e consultabili attraverso un sistema *web gis* sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:
http://osgis2.csi.it/webgisAtlante/qgiswebclient.html?map=qgis_cloud/direttiva_alluvioni.

Le mappe, redatte nella prima versione nel 2013, aggiornate nel 2015 e in costante aggiornamento, a seguito della fase di partecipazione e osservazioni, contengono la delimitazione delle aree allagabili per diversi scenari di pericolosità:

- aree P3 (H nella cartografia), o aree interessate da alluvione frequente,
- aree P2 (M nella cartografia), o aree interessate da alluvione poco frequente,
- aree P1 (L nella cartografia), o aree interessate da alluvione rara;

contengono inoltre l'individuazione delle aree a rischio secondo le seguenti classi:

- classe di rischio R4, rischio molto elevato,
- classe di rischio R3, rischio elevato,
- classe di rischio R2, rischio medio,
- classe di rischio R1, rischio moderato.

Le aree allagabili individuate, per quanto concerne la Regione Piemonte, riguardano i seguenti "ambiti territoriali":

- Reticolo principale di pianura già interessato dalle fasce fluviali (RP);
- Reticolo secondario di pianura e principale non fasciato (RSP) e reticolo collinare e montano (RSCM);
- Ambiti di conoide (RSCM)
- Aree costiere lacuali (ACL), in Piemonte solo il lago Maggiore

Le mappe di pericolosità relative al reticolo idrografico principale sono state realizzate dall'Autorità di Bacino (con la collaborazione delle Regioni e dell'AIPO); quelle relative al reticolo idrografico secondario sono state realizzate dalla Regione.

La classazione del rischio individuata nelle mappe, per la Regione Piemonte, è stata ottenuta a seguito dell'applicazione, su tutti gli ambiti territoriali (esclusi gli ACL), della matrice che mette in relazione Classi di Pericolosità e Classi di Danno:

CLASSI DI RISCHIO		CLASSI DI PERICOLOSITA'		
		P3	P2	P1
CLASSI DI DANNO	D4	R4	R4	R2
	D3	R4	R3	R2
	D2	R3	R2	R1
	D1	R1	R1	R1

La classazione del rischio individuata nelle mappe per le aree costiere lacuali (ACL), deriva dall'applicazione della matrice:

CLASSI DI RISCHIO		CLASSI DI PERICOLOSITA'		
		P3	P2	P1
CLASSI DI DANNO	D4	R4	R3	R2
	D3	R3	R3	R1
	D2	R2	R2	R1
	D1	R1	R1	R1

1.2 TITOLO V NTA PAI

La variante normativa **Titolo V** ha lo scopo di coordinare il PAI e il PGRA; in particolare:

- a. all'art. 57 sancisce che le mappe di pericolosità e rischio di alluvione costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI e quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI ai sensi dell'art. 1, comma 9 delle NTA del PAI medesimo con riguardo in particolare all'Elaborato 2, all'Elaborato 3 e all'Elaborato 8;
- b. all'art. 58 demanda alle Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.lgs n. 152/2006, l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Titolo V, di disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 27, comma 2 delle NTA del PAI (DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014); inoltre le misure assunte nell'ambito di tali disposizioni devono essere coordinate con quelle assunte in materia di Protezione civile, ai sensi della legge 12 luglio 2012, n. 100 e del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- c. all'art. 59 innesca, ove necessario, una nuova fase di adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo le modalità previste dagli articoli 18, 27 e 54 delle norme del PAI, una valutazione dettagliata delle condizioni di rischio all'interno dei centri edificati che si trovano a ricadere entro le aree allagabili e, conseguentemente, una fase di verifica ed eventuale revisione della pianificazione di emergenza;
- d. all'art. 60 prevede una verifica di coerenza e, ove necessario, l'adeguamento dei piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche e agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali ed alla bonifica e alla programmazione energetica, di qualunque piano e programma di sviluppo socio-economico e di assetto e uso del territorio comunque interferente con il bacino idrografico del Po, come definito all'art. 56 del nuovo Titolo V delle NTA del PAI nonché dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale;
- e. all'art. 61 detta indirizzi per il mantenimento e il ripristino delle Fasce di mobilità morfologica nelle pianure alluvionali;
- f. agli art. 62, 63 e 64 detta disposizioni immediatamente vincolanti in merito all'obbligo:
 - di predisporre, entro 12 mesi, una verifica di compatibilità idraulica per gli impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti, di approvvigionamento idropotabile, per gli impianti a rischio di incidente rilevante e impianti con materiali radioattivi nonché per le infrastrutture che ricadono entro le aree allagabili (ed entro le fasce fluviali, per le sole categorie di impianti di cui all'art. 62);
 - di progettare di conseguenza i necessari interventi di riduzione della vulnerabilità degli impianti stessi e dei potenziali danni sull'ambiente;
 - di mettere in atto, per le infrastrutture viarie e ferroviarie, fino alla realizzazione dei necessari interventi, ogni opportuno provvedimento per garantirne l'esercizio provvisorio in condizioni di rischio compatibile.

Le disposizioni indicate di seguito rappresentano un approccio cautelare finalizzato a prevenire e limitare l'aumento delle condizioni di rischio di *perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, distruzione di attività economiche* e sono state in gran parte anticipate con la nota della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica n. 22531/A18000 del 19 maggio 2016, ripresa come Allegato 3 alla DGR n. 12-4031 del 10 ottobre 2016 (pubblicata sul BUR n. 42 del 20/10/2016).

L'applicazione di tali disposizioni, come previsto dall'art. 58, comma 1 delle norme in questione (*Le Regioni,....emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico.....*), è basata su criteri che distinguono il reticolo principale già interessato dalle fasce fluviali del PAI dal reticolo secondario (di pianura, collinare e montano), per il quale sono stati trattati gli ambiti di esondazione e gli ambiti di conoide, nonché su criteri che distinguono i comuni che hanno provveduto ad adeguare il proprio piano regolatore al PAI, ai sensi dell'art. 18 delle norme di attuazione del PAI medesimo, dai comuni che non vi hanno provveduto.

Le mappe e il Piano di gestione del rischio di alluvioni sono aggiornati, per il livello europeo, nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano, ogni 6 anni.

A livello regionale, invece, le mappe sono aggiornate di massima annualmente in linea con:

- gli adeguamenti dei piani regolatori al PAI,
- gli aggiornamenti effettuati dalla Regione Piemonte di propria iniziativa o a seguito di eventi alluvionali.

Si sottolinea che il PGRA agisce in un'ottica di efficace coordinamento, oltrechè con il PAI, anche con la Pianificazione di emergenza della Protezione civile, creando un sistema coordinato per la gestione di tutte le fasi del ciclo del rischio: previsione, prevenzione, preparazione, protezione, gestione delle emergenze e ritorno alla normalità.

Pertanto, oltre a quanto sopra specificato, valutati i livelli di pericolosità e di rischio rappresentati nelle mappe per il proprio territorio, con specifico riferimento alla vulnerabilità della popolazione e dei beni esposti, i comuni devono verificare, ed eventualmente aggiornare, il proprio piano di protezione civile, coerentemente con quanto previsto dalla legge 100/2012 e D.lgs 1/2018.

Le mappe della pericolosità e del rischio del PGRA, nonché la Variante alle norme di attuazione - Titolo V, sono pubblicate sul sito regionale istituzionale al link:

<http://www.regione.piemonte.it/difesasuolo/cms/>.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PAI TITOLO V NEL SETTORE URBANISTICO

Le disposizioni che seguono sono integrative rispetto a quelle contenute nella DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 e, laddove contrastanti, si considerano prevalenti.

2.1 DISPOSIZIONI RELATIVE AL RETICOLO PRINCIPALE GIÀ INTERESSATO DALLE FASCE FLUVIALI DEL PAI (RP)

Al fine di meglio comprendere le disposizioni del seguente paragrafo è necessario premettere che le Fasce fluviali e le Aree a pericolosità di inondazione hanno significati diversi, come di seguito riassunto.

2.1.1 Le fasce fluviali

Le fasce fluviali nel PAI sono state delimitate seguendo la metodologia descritta nella Relazione generale del PAI e di seguito sintetizzata.

Per la delimitazione della Fascia A, o Fascia di deflusso della piena, si assume la delimitazione più ampia tra le seguenti:

- fissato in 100 o 200 anni il tempo di ritorno (TR) della piena di riferimento e determinato il livello idrico corrispondente, si assume come delimitazione convenzionale della fascia A la porzione ove defluisce almeno l'80% di tale portata. All'esterno di tale fascia la velocità della corrente deve essere minore o uguale a 0.4 m/s (criterio prevalente nei corsi d'acqua mono o pluricursali);
- limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per la portata con TR di 100 o 200 anni (criterio prevalente nei corsi d'acqua ramificati).

Per la delimitazione della Fascia B, o Fascia di esondazione, si assume come portata di riferimento la piena con TR di 100 o 200 anni. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena indicata ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata.

La delimitazione sulla base dei livelli idrici va integrata con:

- le aree sede di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora correlate, dal punto di vista morfologico, paesaggistico e talvolta ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate;
- le aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale.

Per la delimitazione della Fascia C o Area di inondazione per piena catastrofica, si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un tempo di ritorno superiore a 100 o 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR di 500 anni.

Per i corsi d'acqua non arginati la delimitazione dell'area soggetta ad inondazione viene eseguita con gli stessi criteri adottati per la fascia B, tenendo conto delle aree con presenza di forme fluviali fossili.

Per i corsi d'acqua arginati l'area è delimitata unicamente nei tratti in cui lo rendano possibile gli elementi morfologici disponibili; in tali casi la delimitazione è definita in funzione della più gravosa delle seguenti due ipotesi (se entrambe applicabili) in relazione alle altezze idriche corrispondenti alla piena:

- altezze idriche corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini;
- altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto degli argini.

La delimitazione delle Fasce sottende l'assunzione di un "progetto per l'assetto del corso d'acqua", comprendente l'individuazione delle caratteristiche e della localizzazione delle nuove opere idrauliche per il contenimento dei livelli idrici di piena e per la regimazione dell'alveo. I limiti della fascia B vengono evidenziati nella cartografia del Piano con la dicitura "di progetto" nei casi in cui essi si identifichino con il perimetro di nuove opere idrauliche (ad esempio arginature).

Un elemento importante da tenere in considerazione è che, "a tergo" dei limiti B di progetto, solo nelle Varianti al PAI di alcuni corsi d'acqua (Dora Riparia, Toce,...), è stata tracciata l'area allagabile dalla piena di riferimento. Nelle altre situazioni la DGR n. 64-7417 del 7/4/2014 contiene le indicazioni per le valutazioni da effettuarsi nell'ambito dell'adeguamento del piano regolatore del comune al PAI.

2.1.2 Le aree a pericolosità di inondazione del PGRA

Le aree allagabili delimitate nelle mappe di pericolosità del PGRA sono state tracciate tenendo conto:

- dei livelli idrici corrispondenti a tre piene di riferimento: 20-50 anni per la Piena frequente H (P3), 100-200 per la Piena poco frequente M (P2) e la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un TR superiore a 100 o 200 anni, o in assenza di essa, la Piena con TR di 500 anni per la piena rara L (P1);
- delle opere realizzate in attuazione delle linee B di progetto del PAI;
- di eventi alluvionali più recenti rispetto agli studi propedeutici al PAI;
- degli Studi di fattibilità redatti dall'Autorità di bacino del Po e non ancora recepiti da Varianti al PAI e degli studi condotti da AIPO;
- di studi idraulici svolti a livello d'asta a livello locale;
- dei rilievi topografici ad alta precisione (ottenuti con tecnologia Laser Scanning LiDAR – Light Detection And Ranging) che il Ministero dell'Ambiente ha reso disponibili a partire dal 2008 e, in alcuni casi, delle mappe di soggiacenza (che rappresentano la soggiacenza del terreno rispetto ai livelli di piena e derivano dall'intersezione GIS fra il DEM liquido -superficie interpolante l'involuppo massimo dei profili di piena- e il DEM del terreno -DTM derivante da rilievo laser scanner effettuato dal MATTM nel 2008/2009-);
- degli studi redatti a supporto dei Programmi di gestione dei sedimenti (PGS) e quindi anche delle aree sede di possibile riattivazione delle forme fluviali relitte non fossili;

Per la loro delimitazione NON è stato tenuto conto delle aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e di quelle di interesse storico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale e non contengono un assetto di progetto.

Le aree allagabili devono rappresentare un riferimento per l'aggiornamento delle fasce fluviali dei corsi d'acqua già attualmente "fasciati" e una base di partenza del processo per la delimitazione di nuove fasce fluviali.

I criteri e le fonti utilizzati per la delimitazione delle aree di pericolosità del reticolo idrografico principale già interessato dalle fasce fluviali (RP) per ogni corso d'acqua, nonché i livelli di confidenza del dato, sono contenuti in un database consultabile al link:

2.1.3 Le corrispondenze e le differenze

Visti i criteri di delimitazione delle fasce fluviali e delle aree a pericolosità di inondazione descritti ai precedenti punti, si evidenzia come, pur avendo significati diversi, si possa parlare di "corrispondenza" della componente idraulica tra la delimitazione delle fasce B con le aree M (P2) e delle fasce C con le aree L (P1).

Mentre per quanto riguarda le aree H (P3), queste sono differenti rispetto alla fascia A, visti i criteri precedentemente esplicitati. Generalmente tali aree sono più ampie della fascia A e interessano parzialmente la fascia B (e raramente anche la fascia C).

2.1.4 Modalità per la risoluzione delle incongruenze e relative disposizioni normative

Le incongruenze attualmente presenti tra le aree di pericolosità e le fasce fluviali evidenziano aree di pericolosità più estese o meno estese rispetto alla fascia "corrispondente".

Pur tenendo presente quanto contenuto al precedente punto 2.1.3, al fine di semplificare la normazione dei territori interessati, è obiettivo della Regione Piemonte attuare un processo di omogeneizzazione tra le aree interessate dalle fasce fluviali e quelle "corrispondenti" interessate dalla pericolosità, seguendo le modalità di cui ai seguenti punti.

2.1.4.1 Varianti al PAI

La Regione Piemonte, attraverso il Settore regionale Difesa del suolo, in collaborazione con l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, sta procedendo, secondo un cronoprogramma definito e condiviso, a redigere specifiche Varianti al PAI relative a corsi d'acqua già interessati dalle fasce fluviali, prioritariamente nei sottobacini idrografici laddove:

- si sia riscontrato un maggior rischio,
- si siano verificati recenti eventi alluvionali,
- i quadri conoscitivi siano maggiormente aggiornati e completi,
- siano state comunque riscontrate delle incongruenze lungo la maggior parte dell'asta.

Nella definizione delle varianti, dato atto quanto sopra specificato in termini di "corrispondenza" tra fasce fluviali e aree di pericolosità, si tenderà a far coincidere le nuove fasce fluviali B con le aree M (P2) e le nuove fasce fluviali C con le aree L (P1), nei casi in cui queste aree di inondazione siano maggiori delle fasce fluviali. Qualora le aree di pericolosità siano inferiori delle fasce fluviali, contestualmente alla variante alle fasce fluviali, si dovranno apportare modifiche alle mappe di pericolosità e rischio del PGRA, così come riportato al paragrafo 2.6.

L'obiettivo quindi è quello di far corrispondere le fasce fluviali (B e C) con le aree di pericolosità, esclusi i casi in cui nella fase di definizione dell'assetto di progetto delle fasce fluviali l'involuppo contenga aree naturalistiche o di interesse paesaggistico o aree da riqualificare e/o rinaturalizzare. In ogni caso la singola variante alle fasce fluviali sarà declinata sulla base delle specificità legate al singolo corso d'acqua.

Per le aree H (P3), per le quali si è detto di non poter parlare, a prescindere, di "corrispondenza" con la fascia A, sarà la singola variante alle fasce fluviali a dettare le disposizioni normative sulla base delle specificità legate al singolo corso d'acqua.

2.1.4.2 Varianti al PRG

I Comuni, in occasione di una variante al piano regolatore, dovranno verificare le possibili incongruenze tra le fasce fluviali e le aree di pericolosità riscontrate a livello locale e affrontare i conseguenti adattamenti delle fasce fluviali nelle previste fasi di condivisione con gli uffici regionali ai sensi della DGR n. 64-7417/2014.

Qualora si accerti che le aree di pericolosità siano effettivamente quelle riportate nelle mappe del PGRA, nell'ambito della variante al PRG, al fine di far coincidere le fasce fluviali vigenti col perimetro delle aree di pericolosità del PGRA, si ritengono applicabili i contenuti dell'art. 27, comma 3 delle NTA del PAI (ritenendo cioè assimilabile l'"*elemento fisico rilevabile alla scala di*

maggior dettaglio" al limite dell'area di pericolosità, soprattutto nelle situazioni in cui vi è un grado di confidenza elevato), garantendo in ogni caso l'omogeneità delle perimetrazioni lungo i confini comunali.

Nei casi di discrepanze sostanziali, invece, nell'ambito di una variante al proprio strumento urbanistico, è opportuno che il comune valuti, attraverso uno studio idraulico di maggior dettaglio sviluppato in coerenza con i modelli che hanno costituito la base per la redazione delle mappe della pericolosità (cfr paragrafo 2.1.2), la discrepanza localizzata evidenziata tra le fasce fluviali e le aree di pericolosità del PGRA al fine di renderne omogenei i limiti.

Qualora si accerti che le aree di pericolosità del reticolo idrografico principale, desunte dagli studi effettuati dal comune, siano differenti da quelle riportate nelle mappe del PGRA, la proposta di modifica condivisa nella fase di formazione della variante, porterà alla modifica delle mappe della pericolosità e del rischio a cura degli uffici regionali, previo parere dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ai fini della successiva approvazione da parte della Conferenza Operativa della medesima Autorità, ai sensi dell'art. 10 della deliberazione n. 5/2016, approvata con DPCM del 22 febbraio 2018.

Nel caso in cui le aree di pericolosità in questione incidano su una modifica della fascia B e sia presente un'area antropizzata, si potrà valutare la proposta di anticipazione di un limite B di progetto a sua protezione, previo parere dell'Autorità idraulica competente. In questo caso il comune dovrà altresì individuare l'area d'influenza del limite proposto. Nel caso di valutazione positiva di procedibilità sarà cura della Direzione OOPP trasmettere gli elaborati tecnici all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po che esprimerà il proprio parere con decreto del Segretario generale, che dovrà essere parte integrante del parere della Regione al fine di renderlo coerente con le decisioni ivi contenute.

Nel caso in cui le aree di pericolosità in questione confermino le condizioni di minor pericolosità riportate nelle mappe del PGRA tali da riconoscere la non opportunità di realizzare l'intervento previsto dal limite B di progetto vigente, si potrà valutare la proposta di modifica o eliminazione di tale limite, previo parere dell'Autorità idraulica competente. Nel caso di valutazione positiva di procedibilità sarà cura della Direzione OOPP trasmettere gli elaborati tecnici all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che esprimerà il proprio parere (in analogia alla verifica preventiva prevista dall'art. 28 delle norme di attuazione del PAI e dell'art. 5 del successivo Regolamento attuativo) con decreto del Segretario generale. Tale parere dovrà essere parte integrante del parere della Regione al fine di renderlo coerente con le decisioni ivi contenute.

2.1.4.3 Limiti B di progetto "non strutturali"

Per quanto riguarda la scelta di progetto dell'assetto del corso d'acqua e quindi l'inserimento dei limiti B di progetto, nelle nuove varianti promosse dalla Regione in collaborazione con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, è stato introdotto il concetto di limite B di progetto "non strutturale", nelle situazioni in cui si ritiene che le condizioni di pericolosità siano incompatibili con l'assetto di progetto di corso d'acqua e non siano implementabili le misure strutturali generalmente previste per il limite B di progetto, ovvero rilevati arginali. In tali casi le condizioni di pericolosità e di rischio in tempo reale possono essere mitigate attraverso l'adozione di misure di protezione civile e/o attraverso l'adozione di interventi temporanei locali (tipo quelli elencati per gli ambiti lacuali di cui al paragrafo 2.4).

Le disposizioni normative della Variante al PAI vengono stabilite nella deliberazione di adozione delle singole varianti alle fasce fluviali.

Qualora il comune, nell'ambito della Variante al piano regolatore, riscontrasse, a seguito di approfondimenti idraulici e geomorfologici condotti alla scala locale, la possibilità di trasformare il limite B di progetto "non strutturale" in una fascia B "naturale", deve esplicitare tale volontà nella prima conferenza di copianificazione e valutazione, nell'ambito della quale saranno effettuate le valutazioni tecniche preliminari circa la coerenza con l'assetto di progetto unitario delle fasce fluviali. Nella prima conferenza di copianificazione e valutazione sarà altresì formalizzata la necessità di avviare la successiva fase di approfondimento.

Nel caso di valutazione positiva di procedibilità sarà cura della Direzione OOPP trasmettere gli elaborati tecnici forniti dal Comune all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che esprimerà il

proprio parere (in analogia alla verifica preventiva prevista dall'art. 28 delle norme di attuazione del PAI e dell'art. 5 del successivo Regolamento attuativo) con decreto del Segretario generale. Tale parere dovrà essere parte integrante del parere della Regione al fine di renderlo coerente con le decisioni ivi contenute.

In ogni caso il Comune dovrà normare, nell'ambito delle norme di attuazione della variante al PRG, la porzione di territorio retrostante il limite Bpr "non strutturale" secondo i criteri contenuti nelle disposizioni regionali di riferimento, e condivise dagli uffici regionali nelle fasi di confronto previste.

2.1.5 Disposizioni transitorie

Le disposizioni che seguono rivestono carattere di transitorietà, da applicarsi nelle more dell'entrata in vigore delle varianti alle fasce fluviali o ai piani regolatori come su specificato.

Al fine di chiarire l'applicazione delle disposizioni che seguono, in tale fase transitoria, fermo quanto evidenziato ai precedenti punti, si fa presente che la coerenza delle norme dei piani regolatori vigenti nell'area H deve essere verificata con la norma della fascia A e nell'area M con la norma della fascia B, così come previsto all'art. 58, comma 2 della Variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V.

Pertanto, ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in fase transitoria, nei punti che seguono ci si riferisce anche alla "corrispondenza" tra le fasce A del PAI e le aree di pericolosità H.

2.1.5.1 Disposizioni in situazioni di corrispondenza tra fasce fluviali e aree di pericolosità

Qualora vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali A e B e le aree di pericolosità H e M individuate nelle mappe del PGRA, il comune continua ad applicare le disposizioni del Titolo II delle norme di attuazione del PAI nelle aree delimitate dalle fasce fluviali vigenti.

Qualora vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali C e le aree di pericolosità L, valgono le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 31 delle norme del PAI (*competete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti*).

2.1.5.2 Disposizioni in situazioni di NON corrispondenza tra fasce fluviali e aree di pericolosità

Qualora non vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali A e B e gli ambiti di pericolosità H e M individuati nelle mappe del PGRA e laddove questi ultimi risultino più ampi rispetto alla "corrispettiva" fascia fluviale (area H > fascia A, area M > fascia B), nonchè nei casi in cui la fascia C sia interessata da aree di pericolosità H o M, si fa riferimento ai successivi punti a), b), c).

- a) se il PRG è adeguato al PAI e la norma ivi contenuta relativa alla classificazione di sintesi, è coerente con quella della Variante - Titolo V - si applicano le norme contenute nel piano regolatore, pertanto, i permessi di costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa attestazione di tale coerenza da parte del professionista incaricato;
- b) se il PRG è adeguato al PAI e la norma ivi contenuta relativa alla classificazione di sintesi, non è coerente con quella della Variante - Titolo V - i permessi di costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità evidenziate nelle mappe del PGRA, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica, tenendo a riferimento quanto specificato al successivo punto 2.5. Di tale valutazione tiene conto il comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali e il non aggravio delle condizioni di vulnerabilità e di rischio presenti e evidenziati dalle mappe del PGRA, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno;
- c) se il PRG non è adeguato al PAI, nelle aree H e M si applicano le norme del PAI - Titolo II, rispettivamente relative alla fascia A e alla fascia B. Per quanto riguarda le fasce C e le aree L più ampie delle fasce C, dovranno essere messe in atto adeguate misure di protezione civile.

2.2 DISPOSIZIONI RELATIVE AL RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA O PRINCIPALE NON FASCIATO (RSP), COLLINARE E MONTANO (RSCM),

I criteri e le fonti utilizzati per la delimitazione delle aree di pericolosità del reticolo idrografico secondario di pianura o principale non fasciato (RSP), collinare e montano (RSCM) si riassumono sinteticamente di seguito:

- per i comuni con strumento urbanistico adeguato al PAI (dato elaborato all'aprile 2013 con circa 700 comuni adeguati al PAI), sono state utilizzate le aree inondabili per differenti scenari di pericolosità individuate nella cartografia redatta a supporto del piano regolatore, secondo le disposizioni regionali vigenti;
- per i comuni con strumento urbanistico non adeguato al PAI è stata utilizzata la fotointerpretazione. In particolare, l'approccio geomorfologico utilizzato per la delimitazione delle aree a differente probabilità di inondazione si basa sul riconoscimento degli elementi morfologici che possono limitare o favorire la propagazione dei deflussi (terrazzi, forme abbandonate, elementi antropici) e nella classificazione delle superfici per priorità di sommersione o, più in generale, di coinvolgimento nel deflusso della piena. Gli elementi di morfologia fluviale sono stati utilizzati quindi per l'individuazione delle aree inondabili, cercando di assegnare ad ogni singola area un grado di propensione alla riattivazione in funzione dell'altezza delle sponde del corso d'acqua e dell'assetto fluviale attuale.

L'attività è stata svolta sulla base di:

- DTM ICE 2009-2011 e associate ortofoto,
- ortofoto Volo Agea 2007-2009 e Volo Italia 2000 (1998),
- ove presenti cartografie d'evento,
- rapporti d'evento,
- dati relativi ad eventi alluvionali pregressi.

Per tracciare le aree con propensione all'inondabilità molto elevata (alluvioni frequenti - H) sono state considerate le aree contenenti l'alveo attuale, allargate alle aree ricadenti entro la fascia di mobilità recente dell'alveo e interessate da forti rimodellamenti per piene recenti (se disponibili cartografie d'evento).

Nel caso di corsi d'acqua monocursali – l'area H corrisponde all'involuppo delle anse (intero fondovalle).

Per tracciare le aree con propensione all'inondabilità alta (alluvioni poco frequenti - M) sono state utilizzate le superfici delimitate dai terrazzi di primo e secondo ordine. Ove disponibili cartografie d'evento tali settori corrispondono alle aree inondate dagli eventi significativi degli ultimi decenni.

Per tracciare le aree con propensione all'inondabilità da medio-bassa a bassa (alluvioni rare L), sono state utilizzate le aree delimitate da terrazzi più vecchi e posti a quote più elevate rispetto al corso d'acqua, oppure sponde di altezza tale da considerare il rischio di inondazione limitato a casi di piena particolarmente intensi e violenti.

Pertanto le disposizioni che seguono si differenziano rispetto a comuni con piano regolatore adeguato al PAI e comuni con piano regolatore NON adeguato al PAI.

- a. Qualora il comune abbia provveduto all'adeguamento del proprio piano regolatore al PAI e gli scenari di pericolosità contenuti nelle mappe del PGRA descrivano una situazione coerente a quella del PRG, valgono le norme di uso del suolo dettate dal piano regolatore stesso, tenendo conto della seguente decodifica riguardante il reticolo idrografico:
 - a.1. aree Ee (pericolosità molto elevata) del PAI = aree H (scenario *frequente*) delle mappe di pericolosità del PGRA;
 - a.2. aree Eb (pericolosità elevata) del PAI = aree M (scenario *poco frequente*) delle mappe di pericolosità del PGRA;
 - a.3. aree Em (pericolosità media-moderata) del PAI = aree L (scenario *raro*) delle mappe di pericolosità del PGRA.
- b. Qualora il comune abbia il proprio piano regolatore adeguato al PAI, ma gli scenari di pericolosità contenuti nelle mappe del PGRA descrivono una situazione più gravosa, derivante da più recenti eventi alluvionali o da nuovi studi d'asta, il comune è tenuto ad

aggiornare il quadro del dissesto del proprio strumento urbanistico tenendo conto delle nuove conoscenze. Fino a tale aggiornamento si applicano al quadro del dissesto individuato dalle mappe della pericolosità del PGRA le limitazioni di cui all'art. 9 commi 5, 6 e 6bis del PAI, secondo le decodifiche di cui alla precedente lettera a.

- c. Qualora il comune non abbia adeguato il proprio piano regolatore al PAI, si applicano al quadro del dissesto individuato dalle mappe della pericolosità del PGRA le limitazioni di cui all'art. 9 commi 5, 6 e 6bis del PAI, secondo le decodifiche di cui alla precedente lettera a., ferme restando, comunque, fino all'approvazione della variante di adeguamento del proprio strumento urbanistico, anche le limitazioni di cui all'art. 9 delle norme del PAI sul quadro del dissesto di cui all'Elaborato 2 del PAI medesimo.
- d. Qualora il comune, al fine di provvedere all'adeguamento del proprio piano regolatore al PAI, abbia effettuato gli studi di approfondimento sul proprio territorio sulla base delle disposizioni regionali (secondo l'allegato tecnico della DGR n. 2-11830 del 28/07/2009, oggi abrogata e confluito nella DGR n. 64-7417 del 7/04/2014) e ne abbia avuto la condivisione in linea tecnica dagli uffici regionali competenti, pur non avendo terminato la procedura di approvazione della variante al PRG e fino alla sua approvazione, applica al quadro del dissesto individuato negli elaborati prodotti le limitazioni di cui all'art. 9, commi 5, 6, 6 bis, del PAI secondo le decodifiche di cui alla precedente lettera a. In tal caso il comune è tenuto ad inviare gli shape file al Settore regionale Difesa del suolo per l'aggiornamento della mappe del PGRA.

2.3 DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMBITI DI CONOIDE (RSCM)

Premesso che le caratteristiche dei processi dissestivi lungo i conoidi poco si prestano ad essere classificate come aree H, M, L senza ricorrere a eccessive semplificazioni, le classificazioni di pericolosità contenute nei PRG sono da considerarsi di maggior dettaglio e meglio caratterizzanti il tipo di processo e la sua potenziale pericolosità e, quindi, prevalgono sui contenuti delle mappe di pericolosità stesse. Pertanto:

- a. qualora il comune abbia il proprio piano regolatore adeguato al PAI e gli elaborati tematici non contengano la classificazione di pericolosità definita sulla base della legenda regionale, le aree individuate dalle mappe di pericolosità derivano da quelle del PRG, codificate come segue:
Ca = H
Cp = M
Cn = L

Se invece gli elaborati tematici del PRG sono stati redatti sulla base della classificazione di pericolosità definita dalla legenda regionale (DGR n 64-7417/2014 - Allegato A, Parte II, Punto 3), le aree individuate dalle mappe di pericolosità derivano da quelle del PRG, codificate come segue:

CAe1 = H

CAe2 = M

CAb1 = H

CAb2 = M

CAm1 = M

CAm2 = M o L (a seconda se siano stati definiti in classe di pericolosità geomorfologica III o II nella "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" del PRG)

CS = L

Laddove permangano ancora delle discrepanze tra il quadro del dissesto del piano regolatore approvato e la mappatura della pericolosità del PGRA, si applicano comunque le norme del piano regolatore.

- b. Qualora il comune, al fine di provvedere all'adeguamento del proprio piano regolatore al PAI, abbia effettuato gli studi di approfondimento sul proprio territorio sulla base delle disposizioni regionali e ne abbia avuto la condivisione in linea tecnica dagli uffici regionali competenti, pur non avendo terminato la procedura di approvazione della variante al PRG e fino alla sua approvazione, applica al quadro del dissesto individuato negli elaborati prodotti le limitazioni di cui all'art. 9, commi 7, 8 e 9 del PAI secondo le decodifiche di cui al precedente punto 3.1.
- c. Qualora il comune non abbia adeguato il proprio piano regolatore al PAI, si applicano al quadro del dissesto del PGRA le limitazioni di cui all'art. 9 commi 7, 8 e 9 del PAI, tenendo conto che, per la classificazione di pericolosità delle mappe del PGRA, le perimetrazioni utilizzate (derivanti da basi informative di ARPA Piemonte) sono state interpretate secondo lo schema seguente:
- Settore con canale attivo: H
 - Settore con evidenze di attività recente: H
 - Settore modellato da tributario e recettore: H
 - Conoide o settore di conoide: M
 - Settore terrazzato/reinciso dal tributario: L
 - Lembo di conoide relitto: nessun dissesto
 - Substrato affiorante: nessun dissesto
 - Settore di difficile interpretazione: nessun dissesto;

ferme restando, comunque, fino all'approvazione della variante di adeguamento del proprio strumento urbanistico, anche le limitazioni di cui all'art. 9 delle norme del PAI sul quadro del dissesto di cui all'Elaborato 2 del PAI medesimo.

2.4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE COSTIERE LACUALI (ACL).

2.4.1 Disposizioni relative alle aree costiere lacuali perimetrare nelle mappe del PGRA

Nelle aree circumlacuali perimetrare nelle mappe della pericolosità del PGRA sono da applicare le limitazioni di seguito indicate per i diversi scenari.

- a. Entro le aree allagabili per la piena frequente H (P3), laddove negli strumenti urbanistici non siano già vigenti norme equivalenti, o fino a quando il comune non proceda con l'aggiornamento del proprio strumento urbanistico che tenga conto dei limiti di allagabilità contenuti nelle mappe del PGRA, è necessario:
- subordinare le eventuali trasformazioni edilizie alla realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica, che l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare in sede di rilascio del titolo edilizio, finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al livello di esposizione locale con specifico riferimento ai valori di quota della piena indicati dal PGRA per i diversi scenari, così come riportati al link:
 - http://osgis2.csi.it/direttiva_alluvioni/cartografia_direttivaalluvioni.html
 - garantire l'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacità ricettiva del sistema idrogeologico;
 - vietare le realizzazione di piani interrati o seminterrati;
 - nei piani interrati o seminterrati esistenti, anche qualora dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi, vietare un uso che preveda la presenza continuativa di persone;
 - progettare e realizzare le trasformazioni consentite in modo tale che la sommersione periodica per più giorni consecutivi non arrechi danni significativi, anche tenendo conto delle oscillazioni piezometriche tipiche di un territorio perilacuale;
 - progettare gli interventi in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo, ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti;
 - a seguito delle valutazioni di pericolosità e rischio adottare sistemi volti alla riduzione della vulnerabilità noti come *Waterproofing System*.

- b. Entro le aree allagabili per la piena poco frequente M (P2) o rara L (P1) è lasciata la facoltà al comune di prevedere in tutto o in parte le limitazioni e le prescrizioni più cautelative previste alla precedente lettera a.

Per la valutazione e quantificazione delle condizioni di pericolosità e di rischio le Amministrazioni comunali possono far riferimento alle Linee Guida di Valutazione del Rischio, di cui all'Allegato 4.

2.4.2 Disposizioni relative alle aree costiere lacuali NON perimetrare nelle mappe del PGRA

Nelle aree lacuali non perimetrare nelle mappe del PGRA, i comuni interessati devono definire gli scenari di pericolosità e rischio nell'ambito delle procedure di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PAI e prevedere una normazione in linea con quella descritta al precedente punto 2.4.1.

2.5 MODALITÀ ATTUATIVE E METODOLOGIE PER LE VERIFICHE DA EFFETTUARE NELLE AREE INTERESSATE DALLE FASCE FLUVIALI VIGENTI E DAL PGRA

La valutazione di compatibilità dell'intervento di cui al precedente punto 2.1.5.2 b), deve essere effettuata verificando le condizioni di pericolosità, sulla base dei livelli idrici in corrispondenza dell'intervento previsto o attraverso modellistiche idrauliche monodimensionali o attraverso l'interpolazione dei livelli di piena, così come rappresentati nelle mappe di pericolosità.

Una metodologia speditiva per il calcolo dei livelli idrici (cosiddetta "*metodo delle soggiacenze*") ipotizza, in prima approssimazione, che i livelli idrici di piena siano equivalenti alle quote del terreno nei punti distali dell'esondazione.

Nel caso in cui la valutazione effettuata confermi la classificazione di sintesi di cui alla Circolare PGR 7/LAP/96 e successiva NTE/99, la previsione urbanistica potrà essere confermata e il proponente dovrà porre in essere scelte progettuali atte a minimizzare la vulnerabilità dell'intervento.

Nel caso contrario, cioè nel caso in cui le condizioni di pericolosità risultino più gravose rispetto ai parametri relativi alla classificazione di sintesi di cui alla Circolare PGR 7/LAP/96 e successiva NTE/99 attualmente prevista dal PRG per l'area in esame, la previsione urbanistica non potrà essere attuata.

Le mappe della pericolosità e del rischio del PGRA sono disponibili *on line* al seguente link:
http://osgis2.csi.it/webgisAtlante/qgiswebclient.html?map=qgis_cloud/direttiva_alluvioni

2.6 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DEL PGRA

Il D. lgs. 49/2010 stabilisce che le mappe di pericolosità del PGRA debbano essere aggiornate ogni sei anni, ad ogni ciclo di pianificazione.

La Regione Piemonte, per consentire un più rapido allineamento tra la pianificazione e il quadro delle conoscenze, in continua evoluzione, ritiene opportuno procedere a un aggiornamento annuale delle mappe della pericolosità.

Di seguito vengono riportate le modalità per l'aggiornamento delle mappe del PGRA secondo le diverse casistiche e i differenti ambiti di riferimento.

A tal fine è necessario che le modifiche proposte su iniziativa dei comuni, sia nell'ambito delle procedure delle varianti ai PRG, che al di fuori di queste come sotto specificato, riportino la classificazione utilizzata nelle mappe di pericolosità del PGRA (H, M, L).

I comuni sono inoltre tenuti ad inviare gli shape file delle nuove perimetrazioni.

L'approvazione dell'aggiornamento delle mappe avviene con deliberazione della Giunta regionale, che, con riferimento al reticolo principale, conferma l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al precedente punto 2.1.5, mentre, con riferimento al reticolo secondario (punto 2.2) e agli

ambiti di conoide (punto 2.3), estende l'applicazione dell'art. 9 delle norme di attuazione del PAI agli ambiti individuati.

2.6.1 RETICOLO PRINCIPALE (FASCIATO)

a) Modifiche locali

Per quanto riguarda il reticolo principale, le possibilità di procedere con modifiche locali delle aree a pericolosità di inondazione del PGRA sono riconducibili ai seguenti casi:

- presenza di elementi fisici rilevabili ad una scala di maggior dettaglio, in analogia a quanto previsto dall'art. 27, comma 3 delle NdA del PAI per le fasce fluviali;
- incongruenze significative rispetto alla topografia locale;
- presa d'atto del collaudo di opere idrauliche di difesa previste dalla pianificazione di bacino ai sensi dell'art. 28 delle norme di attuazione del PAI;
- approfondimenti idraulici, realizzati per ambiti territoriali significativi in coerenza con il modello idraulico utilizzato per la redazione delle mappe del PGRA, nell'ambito delle procedure di redazione dello strumento urbanistico;
- effetti degli eventi alluvionali più ampi rispetto agli scenari delle mappe di pericolosità del PGRA e più ampi rispetto alle fasce fluviali vigenti (cfr. Allegato 3).

Dette modifiche possono essere proposte e valutate all'interno delle procedure di Variante al PRG, oppure attraverso un procedimento in capo al Settore Difesa del Suolo che procederà alla loro valutazione, coinvolgendo, qualora necessario, l'Autorità di Bacino distrettuale e l'Autorità idraulica competente. Qualora tali modifiche siano proposte dai comuni, al di fuori delle procedure di variante ai PRG, queste devono essere trasmesse al Settore Difesa del suolo entro il 30 maggio di ogni anno.

b) Modifiche derivanti da nuovi modelli idraulici a livello di asta o tratto significativo di asta o dai rilievi di aree di inondazione conseguenti ad eventi di piena significativi.

L'aggiornamento del quadro delle conoscenze, a seguito della definizione di nuovi modelli idraulici realizzati a scala di asta fluviale, o tratto significativo, o a seguito della perimetrazione di aree di inondazione relative a un evento di piena, deve portare alla revisione delle mappe di pericolosità del PGRA.

Le modifiche delle mappe saranno concertate tra Difesa del Suolo, Autorità di Bacino distrettuale e Autorità idraulica competente, garantendo la partecipazione dei Comuni interessati.

Qualora le nuove conoscenze rivelino una significativa incongruenza e inadeguatezza dell'assetto di progetto delle fasce fluviali vigenti, si procederà, successivamente, a una Variante alle fasce fluviali del PAI.

c) Modifiche a seguito di Varianti alle fasce fluviali

Durante i procedimenti attivati per le Varianti alle fasce fluviali del PAI è possibile che gli approfondimenti tecnici condotti, nonché quelli pervenuti dalle Amministrazioni locali e dai vari portatori d'interesse, determinino la revisione delle mappe di pericolosità.

In tali casi, l'aggiornamento della cartografia del PGRA (previa approvazione regionale con DGR) avverrà contestualmente all'approvazione della Variante alle fasce fluviali, ai sensi dell'art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016 e dell'art. 57 delle NdA del PAI.

2.6.2 RETICOLO SECONDARIO

Per quanto riguarda il reticolo secondario, si rammenta che le aree a pericolosità di inondazione del PGRA traggono origine dalle seguenti fonti, come peraltro meglio specificato ai paragrafi 2.2, 2.3:

- quadro dei dissesti del PAI (per i Comuni già dotati di strumento urbanistico adeguato alla pianificazione di bacino);

- fotointerpretazione effettuata dagli uffici regionali;
- informazioni disponibili relative a studi significativi e ad eventi alluvionali del passato;
- conoidi definiti da ARPA Piemonte, con classificazione di pericolosità secondo i criteri definiti nel corso della redazione del primo PGRA.

Le differenti modalità di definizione delle aree di pericolosità del PGRA per il reticolo secondario influenzano, quindi, le modalità di revisione o aggiornamento delle stesse.

Si individuano le seguenti casistiche:

- a) aggiornamenti del "quadro dei dissesti" del PAI nell'ambito dell'iter di approvazione dei PRG secondo le consuete modalità e procedure vigenti in Regione Piemonte;
- b) aggiornamenti del quadro dei dissesti del PAI derivanti dalle attività condotte dagli Uffici regionali secondo le disposizioni di cui al successivo Allegato 2;
- c) al di fuori delle procedure di variante ai PRG: le modifiche proposte dai comuni devono essere trasmesse al Settore Difesa del suolo entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base di:
 1. ridefinizione delle classificazioni di pericolosità per i conoidi contenuti nei PRG "adeguati" al PAI, ma non classificati secondo la legenda regionale,
 2. sulla base di studi specifici sulla pericolosità di corsi d'acqua o conoidi in anticipazione della variante di adeguamento al PRG, o di proposte di interventi finalizzati alla mitigazione della pericolosità e del rischio,
 3. modifiche locali a seguito della realizzazione di interventi previsti nelle aree IIIB del PRG. In tal caso il Comune, esperite le procedure di cui al paragrafo 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa della Circolare PGR 7/LAP, trasmette la documentazione di presa d'atto della realizzazione di tali opere e la conseguente differente perimetrazione della pericolosità rispetto alle mappe del PGRA al Settore Difesa del Suolo.

Le proposte di modifica possono essere avviate altresì dalla Regione Piemonte sulla base di nuovi studi a livello di asta, o di tratto significativo, o campi di inondazione rilevati a seguito di eventi alluvionali.

Per tali proposte di modifica verrà garantita la partecipazione degli enti locali al procedimento.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PAI TITOLO V PER LA PROTEZIONE CIVILE

Tra le misure non strutturali di mitigazione del rischio, su un ambito territoriale, rientrano quelle in grado di rendere più efficiente ed efficace la risposta all'emergenza, a partire dalla valutazione dell'idoneità degli edifici aventi funzione di centro di coordinamento, delle aree di emergenza e delle infrastrutture di connessione degli elementi e di collegamento con il territorio esterno.

La prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita a partire dalla struttura di protezione civile locale – comunale, intercomunale e provinciale – fino a quella regionale e nazionale in considerazione della gravità dell'evento stesso e secondo le competenze individuate dalla normativa vigente. In particolare, l'individuazione preventiva dei centri di coordinamento e delle aree di emergenza nonché la disponibilità e la loro fruibilità al momento dell'attivazione, favoriscono, in emergenza, una più efficiente operatività e una più veloce attivazione, ai vari livelli di coordinamento.

Il DPCM 31 marzo 2015 *“Indicazioni operative per l'individuazione dei centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza”* redatto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 401/2001, e la relativa scheda denominata *“Scheda semplificata di rilievo delle sedi C.O.M.”*, fornisce i criteri di riferimento attraverso cui gli Enti competenti provvedono all'identificazione delle strutture in possesso degli imprescindibili requisiti di base necessari a rispondere in maniera ottimale alla funzione di centro di coordinamento in fase di emergenza.

Il DPCM 31 marzo 2015, e la relativa scheda denominata *“Caratterizzazione dell'area per l'idoneità del sito”* fornisce anche i requisiti specifici sugli indicatori utili per analizzare e stabilire l'idoneità del sito di un'area di emergenza.

Con specifico riferimento ai rischi naturali, si rende necessario, in particolare, che gli elementi essenziali del sistema locale di Protezione Civile siano localizzati in siti non soggetti a rischio evitando ad esempio aree alluvionali, aree in prossimità di versanti instabili, a rischio d'incendi boschivi e di interfaccia.

Pianificazione

Ai fini della compatibilità delle disposizioni in materia urbanistica con quelle della protezione civile si richiama l'osservanza dell'art. 18 del “Codice della Protezione Civile” approvato con D.lgs 1/2018. In particolare:

- La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di rischio;
- I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

Ai fini dell'aggiornamento degli scenari di rischio contenuti nei piani di protezione civile si richiama, inoltre, la necessità di provvedere a un aggiornamento della pianificazione comunale e intercomunale di Protezione Civile, anche sulla base delle mappe del rischio e della pericolosità del PGRA approvato con DPCM il 27 ottobre 2016 in attuazione della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”).

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL QUADRO DEL DISSESTO RELATIVO AI COMUNI CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO AD ADEGUARE IL PROPRIO STRUMENTO URBANISTICO AL PAI

Pianificazione.....	15
1. Premessa	17
2. Disposizioni procedurali.....	17
3. Criteri operativi	18
3.1 Progetto, basi dati e gruppo di informazioni disponibili	18
3.2 Procedura per la definizione del quadro del dissesto	19
3.2.1 Frane	19
3.2.2 Valanghe	20
3.2.3 Reticolo idrografico e conoidi	21
3.2.4 Note finali.....	21

1. Premessa

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto presenti sul territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo.

I risultati di una ricognizione condotta dall'Amministrazione regionale hanno evidenziato che, dall'entrata in vigore del PAI, non tutti i Comuni del Piemonte hanno avviato le verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni dei propri strumenti urbanistici con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate alla scala di maggior dettaglio, così come era imposto dall'art. 18 delle norme di attuazione del PAI medesimo.

Alla data del gennaio 2018, tali comuni sono circa un centinaio, mentre quelli che hanno un adeguamento al PAI in corso, seppur con diversi gradi di approfondimento e non ancora condiviso dalla Regione Piemonte, sono circa 250.

La mancata verifica del quadro del dissesto ai fini dell'adeguamento del proprio strumento urbanistico al PAI determina carenze di conoscenza che si riflettono sia in campo pianificatorio che programmatico e a tal fine gli uffici regionali hanno avviato un'attività volta a definire il quadro del dissesto, a partire dalle informazioni presenti nelle varie banche dati regionali e nazionali e ispirandosi al principio di maggior cautela, ai fini dell'aggiornamento della cartografia del PAI, ai sensi dell'art. 1 comma 10 delle NTA, da sottoporre ai vincoli stabiliti dall'art. 9 delle medesime norme.

Le amministrazioni locali potranno, successivamente, impostare la variante urbanistica, che definirà la propria normativa sul quadro del dissesto definito dagli uffici regionali o su quello maggiormente dettagliato predisposto dall'amministrazione comunale.

2. Disposizioni procedurali

Per la definizione del quadro del dissesto dei comuni totalmente inadempienti, sarà cura della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Direzione OOPP), attraverso il Settore Geologico e il Settore Sismico per gli ambiti territoriali di propria competenza, procedere alla redazione degli studi geologici di

approfondimento. I sopra citati Settori possono essere coadiuvati dagli altri Settori regionali aventi competenze in materia di difesa del suolo.

La definizione del quadro del dissesto avverrà sulla base delle informazioni relative ai dissesti presenti nelle varie banche dati regionali e nazionali ispirandosi al principio di maggior cautela, anche attraverso sopralluoghi mirati. Ai dissesti così individuati, saranno associate le disposizioni previste dall'articolo 9 delle Norme di Attuazione del PAI che entreranno in vigore ad avvenuto aggiornamento dell'Allegato 2 del PAI ("*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*"), ai sensi dell'art. 1 comma 10 delle medesime norme, mentre per quanto riguarda gli ambiti già perimetrati nelle mappe del PGRA valgono le disposizioni vigenti ad essi associati.

Nel periodo transitorio (fino all'applicazione del sopra richiamato art. 9 delle NTA del PAI), al fine di rendere immediatamente cogenti i vincoli sulle aree in dissesto di versante così individuate, la Direzione OOPP, procederà a predisporre gli atti necessari all'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della l.r. 56/1977.

Gli studi regionali costituiscono una base di partenza che potrà essere utilizzata dai Comuni inadempienti per impostare la necessaria variante urbanistica di adeguamento al PAI, approfondita e maggiormente dettagliata dai comuni stessi sulla base di indagini e studi specifici, entro i termini di salvaguardia di cui al su richiamato art. 9 bis della l.r. 56/1977, anche al fine di quantificare i fabbisogni degli interventi di mitigazione della pericolosità geologica necessari.

La stessa metodologia sarà successivamente applicata dagli uffici regionali anche a quei comuni che hanno un adeguamento al PAI in corso ma non ancora concluso.

3. Criteri operativi

I criteri operativi per la definizione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI, di seguito esplicitati, nascono con l'intento di garantire un approccio omogeneo a livello regionale.

Tali criteri consentono di delineare il quadro del dissesto sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati regionali e nazionali, fatte salve le indicazioni di pericolosità già contenute nel PGRA, eventualmente integrate sulla base di nuove informazioni disponibili.

3.1 PROGETTO, BASI DATI E GRUPPO DI INFORMAZIONI DISPONIBILI

Per la definizione del quadro del dissesto dei comuni inadempienti verranno utilizzate le informazioni disponibili presso le strutture regionali, l'Arpa Piemonte, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l'ISPRA, il Ministero dell'Ambiente e altre banche dati, o comunque insiemi di informazioni strutturate, che forniscono una base utile per la redazione del quadro del dissesto stesso.

Al fine di fornire una base di partenza comune per la redazione del quadro del dissesto, è stato predisposto dal Settore Geologico uno specifico progetto utilizzando il software QGIS, contenente le informazioni disponibili sopra richiamate, reso disponibile alle Amministrazioni interessate.

I temi presi in considerazione nel progetto sono: processi di versante (frane e valanghe), processi fluvio-torrentizi e conoidi alluvionali.

Non tutte le coperture disponibili sono riportate nel progetto, ma è stata fatta una selezione delle sole informazioni ritenute utili.

Sono stati analizzati i dati presenti nel server regionale riportati nel "*Progetto RISK NAT*" e nella base dati "*Fonti*", che contiene anche documentazione completa di coperture vettoriali, e le

informazioni derivanti da fonti esterne alla Regione Piemonte, contenute nelle basi dati di seguito elencate:

Arpa Piemonte

- Cartografie e servizi *on line* a tematica geologica.
- Documentazione relativa a: caratterizzazione geologica del territorio; quadro del dissesto; monitoraggio e controllo dei fenomeni franosi; rapporti di evento.
- Geoportale ARPA Piemonte.
- Portale geografico progetto Alcotra Risknat.
- Portale dedicato ai rischi naturali.

Altri

- Progetti Interreg Alcotra 2007-2013 RiskNat e RiskNet.
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.
- Agenzia Interregionale per il Po (AIPO).
- CNR-IRPI di Torino (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica).
- Progetto Polaris (Popolazione a Rischio da Frana e da Inondazione in Italia) del CNR-IRPI.
- Progetto AVI, sito del progetto "*Aree vulnerate italiane*" sviluppato dal CNR-IRPI. Il progetto, ancorché obsoleto, mantiene comunque una sua validità.
- ISPRA Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale.
- ISPRA-RendisWeb. Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo. Permette l'accesso al repertorio ReNDiS ed ad altre coperture aventi come tema la difesa del suolo.
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- Portale cartografico del Ministero dell'Ambiente. Il portale offre numerosi servizi, tra i quali anche le coperture relative al Piano straordinario di Telerilevamento effettuate con tecniche radarinterferometriche PS da piattaforme ERS ed Envisat per tutto il territorio nazionale.
- Istella. Portale cartografico che mette a disposizione coperture aerofotografiche multitemporali.

3.2 PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DEL QUADRO DEL DISSESTO

3.2.1 Frane

La definizione del quadro del dissesto relativo alle frane avviene utilizzando come fonte conoscitiva di base i dati IFFI/SIFRAP, con eventuali aggiornamenti disponibili.

Ad integrazione del quadro di cui sopra possono essere utilizzate le informazioni derivanti dalle seguenti basi-dati: Fonti, Emeter, ReNDiS, Banca dati interventi, DB-eventi, RERCOMF, Pericolosità da frana base PAI, Pericolosità da frana base IFFI, Rapporti di evento, eventuali altre valutazioni di pericolosità disponibili.

Nel caso in cui differenti banche dati individuino dissesti che si sovrappongono, in parte o del tutto, sia areali che puntuali, gli stessi devono essere rappresentati con il loro involucro complessivo, attribuendo per gli ambiti di sovrapposizione lo stato di attività maggiormente gravoso.

In caso di fenomeni di dimensioni ridotte gli stessi possono essere rappresentati con simbologia puntuale baricentrica al fenomeno stesso.

Per quanto riguarda la classificazione delle frane Fa, Fq, Fs, si evidenzia che dovrà essere utilizzato lo schema di legenda adottato in ambito PAI, utilizzando le tabelle di conversione sotto riportate.

Trasposizione legende dissesto IFFI/SIFRAP in legenda PAI

Legenda IFFI/Sifrap	Legenda PAI	Note
Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi	Fq (Fa per i settori attivi)	Le geometrie IFFI/SIFRAP possono essere estese tramite integrazione con le geometrie delle aree di invasione. Informazioni derivanti da altre fonti dovranno essere ricondotte per analogia alle tipologie di dissesto usate nell'inventario IFFI
Aree soggette a frane superficiali diffuse	Fq (Fa per i settori attivi)	
Colamento rapido	Fa	
Crollo/Ribaltamento	Fa	
DGPV	Fq (Fa per i settori attivi)	
Aree soggette a scivolamenti traslativi (CARG DEGO)	Fq	
Colamento lento	Vedi schema successivo	
Complesso		
Scivolamento rotazionale/traslativo		
Sprofondamento	Rarissimi casi in Piemonte, valutare caso per caso	
Espansione		

Trasposizione su legenda PAI per colamento lento, frana complessa, scivolamento rotazionale/traslativo

Fa	Fq	Fs
<i>Sufficiente una delle condizioni seguenti</i>	<i>Necessarie tutte le condizioni seguenti (se disponibili)</i>	<i>Necessarie tutte le condizioni seguenti (se disponibili)</i>
Stato attività IFFI/SIFRAP attivo/riattivato/sospeso	Stato attività IFFI/SIFRAP inattiva, quiescente, n.d.	Stato attività IFFI/SIFRAP, stabilizzata, relitta
Velocità PS/DS (se presenti) > 2 mm/a Matrice Ministero - pag. 64 (cfr. fig. 1)	Velocità PS/DS < 2 mm/a Matrice Ministero - pag. 64 (cfr. fig. 1)	
Negli ultimi trenta anni: evidenze di dislocazione o pericolosità da rapporti di evento, banche-dati, altre segnalazioni. Interventi realizzati per sistemazioni di versante o per ripristino danni da frana	Negli ultimi trenta anni: nessuna evidenza di dislocazione o pericolosità rilevanti da rapporti di evento, banche-dati, altre segnalazioni. Nessun intervento realizzato per sistemazioni di versante o per ripristino dati da frana	Assenza totale di elementi morfologici che possano indicare dislocazioni. Assenza totale di segnalazioni relative a dislocazioni, pericolosità, interventi o richieste di intervento.
Grado di vitalità <i>Alto</i> o <i>Medio</i> , rilevato dalla rete RERCOMF (se presente)	Grado di vitalità <i>Basso</i> o <i>Nulla</i> , rilevato dalla rete RERCOMF	Grado di vitalità <i>Nulla</i> , rilevato dalla rete RERCOMF

Ad integrazione delle informazioni richiamate ai punti precedenti, possono essere utilizzati anche i dati radar interferometrici PS/DS presenti nel server regionale che, qualora ricadenti all'interno di aree in dissesto, possono concorrere a definirne lo stato di attività.

3.2.2 Valanghe

Per quanto riguarda le valanghe, si utilizzano le perimetrazioni reperibili presso il sistema informativo di Arpa Piemonte (SIVA) e nei piani territoriali di coordinamento della Città metropolitana o provinciali, classificando come valanghe a pericolosità elevata (Ve):

- quelle individuate sulla base dei dati storici e di terreno;
- quelle individuate da fotointerpretazione.

Se ritenuto utile ad integrare il quadro del dissesto, possono essere rappresentate, classificandole come Ve, anche le direttrici associate ad un pericolo localizzato assumendo, in linea di massima, una fascia di 25 metri per lato lungo la traiettoria di scorrimento e in corrispondenza della terminazione di valle.

Le aree individuate come “zone pericolose”, qualora ritenute rilevanti in prossimità di contesti territoriali antropizzati, per quanto non identifichino siti valanghivi s.s., possono essere identificate come valanghe a pericolosità moderata (Vm).

3.2.3 Reticolo idrografico e conoidi

Al fine della rappresentazione del quadro del dissesto lungo il reticolo idrografico e in ambito di conoide, vengono fornite le seguenti istruzioni:

- 1) *per quanto riguarda il reticolo principale e il reticolo secondario perimetrato nelle mappe del PGRA:*
 - si utilizzano le aree a diversi scenari di pericolosità da alluvione individuate nelle mappe del PGRA, fatte salve eventuali modifiche derivanti da maggiori approfondimenti, anche in conseguenza di eventi alluvionali;
- 2) *per quanto riguarda il reticolo secondario non individuato nelle mappe del PGRA:*
 - non viene rappresentato a livello cartografico, ma si inserisce nella relazione di accompagnamento allegata alla cartografia del dissesto un generico richiamo alla vigenza delle fasce di cui all'art. 29 della legge urbanistica regionale n. 56/1977;
 - quando presenti, vengono utilizzate le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata (es. Piani Territoriali di Coordinamento della Città metropolitana e Provinciali);
- 3) *per quanto riguarda gli ambiti di conoide perimetrati nelle mappe del PGRA:*
 - si utilizzano le informazioni e i perimetri riportati nelle mappe del PGRA, modificando i perimetri qualora necessario, anche a seguito delle risultanze di approfondimenti e sopralluoghi;
 - è possibile integrare le mappe del PGRA nel caso in cui altre fonti individuino conoidi non riportati in tali mappe;
 - qualora ci siano sovrapposizioni di conoidi, parziali o totali, originate dall'utilizzo di informazioni provenienti da banche dati differenti, i conoidi devono essere rappresentati in modo completo attribuendo loro lo stato di attività maggiormente gravoso.

3.2.4 Note finali

- Per ogni tipologia di dissesto, nei casi in cui i dati utilizzati vengano ritenuti inadeguati per valutare situazioni di elevata pericolosità interferenti in modo significativo con l'attività antropica, possono essere condotti specifici approfondimenti (comportanti anche eventuali rilievi di terreno) finalizzati a variazioni/integrazioni delle geometrie esistenti e/o alla creazione di nuove geometrie; a seguito della condivisione tra i Settori Geologico e Difesa del suolo della Regione, tali aggiornamenti possono portare alla modifica delle perimetrazioni contenute nelle mappe del PGRA;
- le foto aeree rappresentano un supporto alle valutazioni laddove ritenuto necessario;
- per quanto riguarda le segnalazioni puntuali, le stesse devono essere valutate e, qualora ritenute significative, essere inserite nella carta del dissesto e codificate come n.d.. A tale rappresentazione non viene associata alcuna norma del PAI, ma solo un generico richiamo

alla necessità di porre particolare attenzione riguardo alla realizzazione degli interventi edilizi in tali zone;

- nel caso in cui differenti banche dati individuino dissesti che si sovrappongono, in parte o del tutto, sia areali che puntuali, gli stessi devono essere rappresentati in modo completo attribuendo loro lo stato di attività maggiormente gravoso;
- sulle aree in dissesto individuate dalla Regione Piemonte, nel periodo transitorio (fino all'applicazione dell'art. 9 delle NTA PAI), sono applicati i disposti di cui all'art. 9 bis della l.r. 56/77 da attuare con singole deliberazioni per ogni comune interessato;
- la scala di rappresentazione della carta del dissesto è pari a 1:10.000, la scala di lavoro pari a 1:5.000/2.000, utilizzando come base cartografica di riferimento la BDTRE;
- per quanto riguarda i confini comunali si assumono quelli riportati nella BDTRE;
- particolare attenzione si deve porre alla coerenza del dissesto a confine tra comuni diversi;
- per ogni comune devono essere predisposte:
 - ⇒ una breve sintesi dei criteri e delle fonti informative utilizzate per la redazione degli studi;
 - ⇒ una relazione di presentazione delle risultanze degli studi;
 - ⇒ la carta dei dissesti che aggiornerà l'Elaborato n. 2 del PAI;
 - ⇒ una relazione che evidenzia eventuali discrepanze con le mappe del PGRA, al fine di renderle coerenti;
 - ⇒ i riferimenti alla normativa del PAI da associare ai vari dissesti.



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Difesa del Suolo*




Figura 38 - Matrice utile per valutare lo stato di attività dei fenomeni franosi a partire da dati radar satellitari acquisiti dai satelliti ERS1/2 ed ENVISAT. I nomi delle classi di attività si riferiscono alle definizioni proposte dal WP/WLI (1993). Sotto, la scala per la valutazione dell'intensità dei fenomeni franosi a partire dai dati dei PS ENVISAT.

Fig. 1 – Linee guida per l'analisi di dati interferometrici satellitari in aree soggette a dissesti idrogeologici - Pagina 64

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DEL DISSESTO A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI

A seguito di eventi alluvionali per i quali venga dichiarato lo stato di calamità, o eventi gravi localizzati per i quali ricorrano gli estremi di applicabilità della l.r. 38/1978, è necessario aggiornare il quadro della conoscenza del dissesto.

Il quadro del dissesto modificato dagli eventi calamitosi dovrà contribuire ad aggiornare le mappe della pericolosità e del rischio del PGRA, anche sulla base dei rilievi effettuati dai comuni, oltretutto sulla base di quelli effettuati dalla Regione medesima e da altri Enti (Città metropolitana di Torino, Province, ARPA, AIPO, CNR-IRPI, ecc.).

A tal fine i Comuni dovranno operare come di seguito evidenziato, fatta salva l'eventuale applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della l.r. 56/77 nel periodo transitorio.

Nei casi in cui gli effetti dell'evento alluvionale siano più ampi rispetto agli scenari delle mappe di pericolosità del PGRA e più ampi rispetto alle fasce fluviali vigenti, nell'ambito della procedura dell'adeguamento del PRG al PAI, il comune al fine di far coincidere tali limiti con le aree inondate dall'evento, applica i contenuti dell'art. 27, comma 3 delle NTA del PAI (ritenendo cioè assimilabile l'"*elemento fisico rilevabile alla scala di maggior dettaglio*" al limite dell'area allagata).

Si specifica che tale disposizione è ammissibile qualora vi sia una corrispondenza tra i tempi di ritorno per i quali la fascia fluviale o lo scenario pgra sono perimetrati e il tempo di ritorno dell'evento alluvionale quantificato ufficialmente dagli enti preposti.

Nei casi in cui gli effetti dell'evento alluvionale interessino l'intera asta o un tratto significativo di questa, le modifiche di cui sopra effettuate a livello comunale sono da considerarsi una anticipazione dell'aggiornamento delle mappe del PGRA e del PAI condotte dagli enti preposti, per cui l'omogeneità delle perimetrazioni lungo i confini comunali (di cui all'art. 27 comma 3 delle Nta del PAI) sarà garantita in tale sede.

1. Comuni con strumento urbanistico approvato adeguato al PAI

La verifica a seguito di eventi calamitosi andrà condotta a cura dell'amministrazione comunale con particolare attenzione agli ambiti edificati e, in generale, estesa a tutte le porzioni di territorio il cui stato di dissesto, attivo o potenziale, potrebbe determinare condizioni di pericolosità o rischio ad abitati, infrastrutture o beni esposti.

A seconda dell'esito si potranno definire due casistiche:

- a. qualora a seguito della verifica non dovessero risultare nuovi e significativi dissesti e il quadro della pericolosità e di rischio risultasse invariato rispetto al quadro già presente negli elaborati di analisi e di sintesi del PRG, l'amministrazione comunale con proprio atto dovrà certificarne gli esiti. Tale atto dovrà essere trasmesso al Settore regionale Difesa del suolo, nonché essere allegata alla documentazione del piano regolatore vigente;
- b. qualora invece gli esiti della verifica portassero all'individuazione di un quadro del dissesto diverso da quello definito dal piano regolatore vigente, gli esiti dovranno essere descritti in una relazione geologico-tecnica e sintetizzati in un elaborato grafico a scala opportuna, che dovrà essere trasmesso, una volta adottato dall'Amministrazione comunale, in formato *shape* (secondo le specifiche di cui alla DGR 64-7417 del 7/4/2014 già richiamata) al Settore regionale Difesa del suolo.

Per quanto riguarda le aree lungo i corsi d'acqua, le informazioni trasmesse costituiranno un utile supporto ai fini dell'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio del PGRA. Sui dissesti rappresentati nelle mappe aggiornate e approvate con deliberazione della Giunta regionale (previa comunicazione ai comuni e pubblicazione delle mappe sul sito, all'indirizzo:

http://osgis2.csi.it/webgisAtlante/qgiswebclient.html?map=qgis_cloud/direttiva_alluvioni), il comune applica, in via transitoria e fino ad una successiva variante al piano regolatore, le norme di attuazione del PAI.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del quadro dei dissesti del PAI relativamente ai fenomeni di versante (frane e valanghe), si possono verificare due fattispecie:

- b.1. qualora i dissesti rilevati siano già coerenti con la carta di sintesi della pericolosità e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica ma non con la carta dei dissesti, quest'ultima potrà essere aggiornata nella prima variante urbanistica che il Comune intenda avviare;
- b.2. qualora invece, l'evoluzione del dissesto pregresso o la formazione di nuovi dissesti rilevati rendessero opportuna una diversa e più congrua regolamentazione dell'uso del suolo, e quindi una revisione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio, tale necessità dovrà essere segnalata dall'amministrazione comunale ai settori regionali Tecnici e di Copianificazione urbanistica di riferimento, nonché ai settori Difesa del suolo, Geologico e Sismico, al fine di concordare celermente l'avvio di una variante urbanistica che aggiorni, oltre al quadro del dissesto, anche la carta di sintesi, in modo da porre in salvaguardia le porzioni di territorio colpite dall'evento, qualora non siano già state concordate e applicate, nel periodo transitorio, le misure cautelari ai sensi dell'art. 9 bis della l.r. 56/77.

2. Comuni con strumento urbanistico non adeguato al PAI con procedimento in itinere

Per i casi in cui il procedimento per l'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI sia in itinere e a seguito della verifica del quadro del dissesto si potranno definire due casistiche:

a. qualora a seguito della verifica non dovessero risultare nuovi e significativi dissesti e il quadro della pericolosità e di rischio risultasse invariato rispetto al quadro già presente negli elaborati di analisi e di sintesi del PRG in itinere, la situazione rilevata deve essere oggetto di una certificazione rilasciata dal professionista incaricato e assunta dall'amministrazione comunale attraverso un proprio atto, da allegarsi alla documentazione geologico-tecnica redatta a supporto dello strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure previste dalla l.r. 56/77 e dalla DGR n. 64-7417/2014.

b. qualora invece gli esiti della verifica portassero all'individuazione di un quadro del dissesto diverso da quello definito negli elaborati di analisi e di sintesi del PRG in itinere, la situazione rilevata deve essere integrata nella relazione geologico-tecnica e concorre alla definizione del quadro del dissesto a scala comunale, che viene documentato negli elaborati di analisi e di sintesi, come previsto dalla normativa vigente. L'integrazione degli elaborati può determinare l'applicazione delle norme di salvaguardia di cui all'art. 58 della l.r. 56/1977 per gli ambiti in dissesto. Gli esiti delle verifiche a supporto dello strumento urbanistico determinano l'approvazione del nuovo quadro del dissesto nel rispetto delle procedure previste dalla l.r. 56/77 e dalla DGR n. 64-7417/2014.

Qualora nelle more dell'approvazione della variante al PRG, la Regione provveda ad aggiornare autonomamente le mappe di pericolosità e rischio del PGRA, il comune coinvolto nel procedimento applica sui dissesti rappresentati nelle mappe aggiornate, le norme di attuazione del PAI.

3. Comuni con strumento urbanistico non adeguato al PAI

I comuni con strumento urbanistico non adeguati al PAI interessati da eventi alluvionali recenti o inseriti negli elenchi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eventi alluvionali, sono tenuti ad avviare celermente le opportune verifiche per la messa in salvaguardia delle zone a maggior rischio o a contattare i Settori regionali Geologico e Sismico di riferimento, al fine di concordare il percorso da porre in essere. Tale verifica deve condurre alla variante di adeguamento al PAI o all'applicazione dell'art. 9 bis della l.r. 56/1977.

Le verifiche di cui sopra devono essere condotte con particolare attenzione agli ambiti edificati e in generale estese a tutte le porzioni di territorio antropizzato vulnerabile con elementi e abitanti esposti a condizioni di rischio e devono essere fatte, per quanto riguarda i corsi d'acqua e le aree in conoide, anche sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio del PGRA.

Gli esiti delle verifiche sono descritti nella relazione geologico-tecnica e concorrono alla definizione del quadro del dissesto a scala comunale, che verrà documentato negli elaborati di analisi (carta geomorfologica e del dissesto, della dinamica fluviale, ecc.) e di sintesi, come previsto dalla normativa vigente. Gli esiti delle verifiche devono costituire il nuovo quadro del dissesto aggiornato

a supporto della variante di adeguamento al PAI dello strumento urbanistico nel rispetto delle procedure previste dalla l.r. 56/77 e dalla DGR n. 64-7417/2014.

Qualora nelle more dell'approvazione della variante al PRG, la Regione provveda ad aggiornare autonomamente le mappe di pericolosità e rischio del PGRA, il comune coinvolto nel procedimento applica sui dissesti rappresentati nelle mappe aggiornate, le norme di attuazione del PAI.

4. Misure adottabili in via transitoria

Si rammenta, per tutte le casistiche sopra evidenziate, la vigenza dell'art. 7ter della l.r. 38/78 che recita "*Nelle zone ove siano individuati, a cura dei servizi tecnici regionali, territori di natura instabile o che comunque presentino rischio geologico per l'insediamento di abitati, ogni provvedimento di concessione edilizia o il mantenimento in essere di concessione edilizia rilasciata prima dell'evento calamitoso, è sottoposto al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'articolazione organizzativa vigente e delle strutture regionali competenti in materia geologica ed idrogeologica*".

Le amministrazioni comunali possono altresì segnalare agli uffici regionali (attualmente il Settore Attività Giuridica e amministrativa), qualora questi non si siano già attivati autonomamente, quelle nuove istanze di provvedimenti edilizi o il mantenimento in essere di questi in zone in cui il rischio idrogeologico risulta aggravato a seguito di evento calamitoso, al fine di ottenere il parere di cui al succitato art. 7ter della l.r. 38/78.